

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 28 marzo 2019)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

sulla proposta di legge n. 206

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Celani

presentata in data 6 giugno 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5
“NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO”

Testo proposto**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Tavolo di filiera permanente sul tartufo)

1. Al fine di coordinare e sviluppare azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo di filiera permanente sul tartufo.

2. Il Tavolo è composto:

- a) da un membro nominato dalla Giunta regionale;
- b) da un componente della competente commissione assembleare;
- c) dal presidente dell'Accademia italiana del tartufo;
- d) da un tour operator iscritto alla sezione Incoming nominato dalla Giunta regionale;
- e) da un rappresentante dell'ASSAM;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni agricole della regione Marche;
- g) da un rappresentante delle associazioni di tartufai delle Marche;
- h) da un rappresentante delle associazioni di tartuficoltori delle Marche;
- i) da un rappresentante dei consorzi turistici dell'entroterra;
- l) da un rappresentante della ristorazione delle Marche;
- m) da un giornalista specializzato in enogastronomia.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Tavolo **permanente** di filiera ~~permanente~~ sul tartufo)

1. Al fine di ~~coordinare e sviluppare~~ **concorrere a sostenere le** azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo **permanente** di filiera ~~permanente~~ sul tartufo.

2. Il Tavolo è composto **da**:

- a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;**
- b) *identica*
- c) dal presidente un rappresentante** dell'Accademia italiana del tartufo;
- d) *soppressa*
- e) *soppressa*
- f) da un rappresentante designato due rappresentanti delle delle** associazioni agricole della regione Marche;
- g) da un rappresentante** delle associazioni di tartufai delle Marche;
- h) da un rappresentante** delle associazioni di tartuficoltori delle Marche;
- i) *soppressa*
- l) *soppressa*
- m) un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti della regione Marche;**
- m bis) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore del commercio;**
- m ter) un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UNCEM;**
- m quater) un rappresentante dell'Associazione Città del Tartufo.**

2 bis. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, previa designazione dei rappresentanti da parte delle associazioni e degli enti di appartenenza. La deliberazione costitutiva definisce le modalità di funzionamento dell'organismo.

3. Il Tavolo dura in carica per l'intera legislatura e, in ogni caso, fino a nuova nomina.

4. Nella prima seduta il Tavolo elegge a maggioranza il presidente.

5. I membri del Tavolo non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

6. Il Tavolo di Filiera permanente sul tartufo opera in stretto collegamento con la Regione e, in particolare, con la competente Commissione assembleare permanente.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino a nuova costituzione. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o rimborsi spese.

4. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.

5. *Soppresso*

6. *Soppresso.*

Art. 1 bis

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

“7. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge nei territori di rispettiva competenza e svolgono altresì le procedure per la confisca e lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.”.

2. Il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

“8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, gli enti di cui al comma 7 applicano le sanzioni previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e ne introitano i relativi proventi.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico